

COMUNE DI BRIATICO

(Prov. Vibo Valentia)

C.F: 00296880792

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 43 DEL 08/05/2012

COPIA

OGGETTO: **Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.**

L'anno DUEMILADODICI, il giorno otto, del mese di maggio alle ore 17,15 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Signori:

N. Ord.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	Dr.ssa GIUSEPPINA VALENTI	Presidente	Si	
2	Dr. PASQUALE DE LORENZO	Componente	Si	
3	Dr.ssa FRANCESCA IANNO'	Componente	Si	

Partecipa alla seduta il Segretario l'avv. Daniela LAMPASI.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Giuseppina Valenti

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i componenti a deliberare sull'argomento in oggetto indicata.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO: CHE:

- che con D.P.R. 24/01/2012 il Consiglio Comunale di Briatico è stato sciolto per la durata di 18 mesi;
- che con il medesimo D.P.R. la gestione amministrativa è stata affidata alla Commissione Straordinaria composta dai Sigg.ri: Dott.ssa Giuseppina VALENTI, Dott. Pasquale DE LORENZO e Dott.ssa Francesca IANNO';
- che con deliberazione n. 39 del 28/09/2011, il precedente Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto del Comune di Briatico ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell'Ente, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;

VISTO l'art. 251, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che la suddetta delibera non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni, che decorrono da quella dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

VISTO l'art. 251, comma 3, del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";

DATO ATTO:

- che in data 29/03/2012 con delibera della Commissione straordinaria n. 29 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che la medesima è stata trasmessa per la relativa valutazione al competente Ministero ;
- che in detta ipotesi non è stata prevista l'applicazione dell'imposta di soggiorno sul territorio comunale;

RITENUTO necessario, anche in considerazione della costante riduzione dei trasferimenti erariali, istituire tale imposta al fine di garantire il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano, nonché l'erogazione dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;

VISTO il comma 4 del richiamato art. 251 che prevede il potere dell'Ente disestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione», che è intervenuta in maniera sostanziale in relazione ai rapporti ed ai ruoli fra Stato e Regioni;

RILEVATO che detta norma ha recepito il principio di sussidiarietà verticale, invertendo il criterio che aveva governato il precedente riparto di competenze legislative tra i due enti, lasciando allo Stato solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e dagli enti locali;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, con cui il Governo è stato delegato ad emanare appositi decreti per l'attuazione del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che la suddetta legge delega ha previsto che sia le Regioni che gli enti locali debbano tendere al perseguimento della perequazione fiscale e dell'autonomia finanziaria, mediante la statuizione di criteri e di principi che dovranno coordinare la finanza pubblica ed il sistema tributario nel suo insieme;

RAVVISATO che nell'intento del legislatore devono essere introdotte disposizioni che consentono agli enti locali di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite;

VERIFICATO che la citata legge 42/2009 prevede il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica;

PRESO ATTO che al fine della realizzazione delle previsioni dettate dalla normativa richiamata è stato emanato il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

RILEVATO che il suddetto decreto prevede l'introduzione del federalismo fiscale in due fasi:

- la prima prevista nel periodo 2011-2013,
- la seconda a regime a far data dall'anno 2014;

OSSERVATO che nella prima fase è prevista la devoluzione ai Comuni della fiscalità degli immobili, nonché:

- la possibilità di aumentare la misura dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. (entro limiti prefissati),
- la possibilità di ampliare l'applicazione e la gestione dell'imposta di scopo (per la quale si è in attesa di apposita modifica normativa);
- la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno;

VERIFICATO che il decreto legislativo 23/2011, nel disciplinare il federalismo fiscale municipale, introduce l'imposta di soggiorno all'articolo 4;

CONSIDERATO che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a:

- Comuni capoluogo di provincia,
- Unioni di Comuni.
- Comuni con ampi flussi turistici e città d'arte;

RILEVATO che il Comune di BRIATICO è incluso fra i Comuni calabresi a rilevanza turistica, ricadente nell'area "Tropea Costa degli Dei", riconosciuta come Sistema Turistico Locale con DGR n. 317 del 25/03/2010 ed inserita nel Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 – Art. 3 L.R. Calabria n. 8/2008;

VISTE le specifiche disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs 23/2011 che individuano quali soggetti passivi dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati;

VERIFICATO che l'imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità;

PRESO ATTO che per l'introduzione della nuova imposta il Comune deve sentire gli operatori turistici titolari delle strutture ricettive del proprio territorio;

CONSIDERATO che il Comune di BRIATICO in data 08/05/2012 ha incontrato gli operatori turistici titolari di strutture ricettive nel territorio comunale;

OSSERVATO che l'applicazione dell'imposta de qua deve avvenire mediante criteri di gradualità sulla base della tipologia della struttura ricettiva;

VISTO l'articolo 52 del D Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributarie e non;

VISTA la bozza del regolamento comunale predisposta dal competente ufficio per l'applicazione dell'imposta di soggiorno che andrà a disciplinare il tributo in parola, allegata alla presente deliberazione, costituendo parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che le tariffe saranno determinate in applicazione del Regolamento Comunale ;

ACQUISITI il pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla suddetta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato ;

SENTITO il segretario comunale il quale esprime ai sensi dell'art.97 del dlgs. 267/2000 parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO il DM 28.07.1995 n.523 " regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali;

Assunti i poteri conferiti alla commissione straordinaria nominata con DPR 24.01.2012, Con n. due voti favorevoli e l'astensione del dott. De Lorenzo , espressi nei modi di legge

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
per i motivi espressi in premessa:

- di approvare il regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- di inviare copia del presente atto alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6 del DLgs. n. 267/2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 con separata votazione di uguale esito della precedente.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dr.ssa GIUSEPPINA VALENTI
f.to Dr. PASQUALE DE LORENZO
f.to Dr.ssa FRANCESCA IANNO'

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Daniela LAMPASI

COMUNE DI BRIATICO
Prov. Di Vibo Valentia

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 43 DEL
08.05.2012**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo del regolamento

Art. 3 – Potestà regolamentare

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELLA TASSA

Art. 4 – Presupposto oggettivo della tassa

Art. 5 – Presupposto soggettivo della tassa

Art. 6 – Misura dell'imposta

Art. 7 – Esenzioni

TITOLO III: GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8 – Deliberazioni

Art. 9 – Responsabile dell'entrata

TITOLO IV: RISCOSSIONE

Art. 10 – Versamento della tassa

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Compensazioni

Art. 13 – Obblighi del gestore delle strutture ricettive

Art. 14 – Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo della tassa di soggiorno.

Art. 15 – Dilazioni di pagamento

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 16 – Verifiche e controlli

Art. 17 – Sanzioni per omesso o tardivo versamento

Art. 18 – Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

Art. 19 – Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 – Verifiche e controlli e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, disciplinata dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

TITOLO II PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di BRIATICO dal 15/06 al 15/09 di ogni anno.

Art. 5

Presupposto soggettivo dell'imposta

I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, presenti sul territorio del Comune di BRIATICO e non sono residenti nel Comune stesso.

Art. 6

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta viene graduata e commisurata sulla base della classificazione e tipologia delle strutture ricettive situate nel territorio comunale, in particolare sono applicate le seguenti misure della tassa:

L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Alberghi 5 stelle; Residenze turistico-alberghiere 5 stelle, Villaggi turistici 5 stelle, Villaggi alberghi 5 stelle, Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle; Villaggi turistici 4 stelle; Villaggi alberghi 4 stelle,

L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Alberghi 3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle, Villaggi turistici 3 stelle.

L'imposta è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Alberghi 2 stelle; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 2 stelle; Alberghi 1 stella; Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi; Aree attrezzate per la sosta; Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di BRIATICO.

2. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle suddette strutture per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 7.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi.

4. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 7

Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:

a) i minori entro il 18° anno di età,

b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1;

c) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;

d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti), per un massimo di n. 1 accompagnatore per paziente,

e) i genitori (o accompagnatori) che assistono minori ricoverati nelle strutture sanitarie del territorio comunale (e dei Comuni confinanti) per un massimo di n. 2 persone per paziente.

2. Per beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere d) ed e), l'interessato deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e quelle del paziente che deve accudire e assistere. Dovrà inoltre essere indicato il periodo nel quale presterà tale assistenza sanitaria, dichiarando in quale struttura ricettiva sarà alloggiato in detto periodo.

3. L'imposta di soggiorno non si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente periodo dell'anno: dal 01/01 al 14/06 e dal 16/09 al 31/12 di ogni anno.

TITOLO III GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8

Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 9

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
 - a. il soggetto responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
 - b. i funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/00.
3. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

TITOLO IV RISCOSSIONE

Art. 10

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di BRIATICO devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva, nella sua qualità di sostituto d'imposta.
4. Il versamento al Comune di BRIATICO potrà essere eseguito, entro 5 giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - a. mediante versamento agli sportelli della tesoreria comunale nei limiti degli importi previsti dalla legge,
 - b. mediante bonifico bancario,
 - c. mediante conto corrente postale,

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 12,00.

Art. 12

Compensazioni

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per il mese successivo. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre compilare il modello relativo alla comunicazione del periodo successivo a quello nel quale è maturato il credito per maggior versamento effettuato rispetto al dovuto.
3. In mancanza della compilazione del modello con le modalità suddette, non sarà possibile procedere alla compensazione.

Art. 13

Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, mediante la compilazione di apposito modello, il numero di coloro che hanno alloggiato presso le proprie strutture, specificando il periodo di permanenza e la tariffa applicata.
2. La trasmissione del modello sopra richiamato potrà avvenire sia a mezzo posta, posta certificata, via fax o mediante consegna a mano, entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferisce il modello consegnato.
3. Nel caso di consegna via posta, fa fede la data di spedizione.

Art. 14

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo della tassa di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato in queste, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.
2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno applicata specificando che si tratta di "operazione fuori campo I.V.A."

Art. 15

Dilazioni di pagamento

1. Per debiti relativi all'imposta di soggiorno possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, concordate con il competente ufficio comunale.
2. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito, prevista dal precedente comma, è sottoposto alle condizioni e limiti previsti dal vigente regolamento in materia di entrate comunali, a cui si rinvia.
3. Per la rateazione devono essere applicati gli interessi di dilazione.

TITOLO V

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 16

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Le verifiche riguarderanno inoltre la bontà delle dichiarazioni pervenute sui modelli che devono essere predisposti in ottemperanza a quanto stabilito dal precedente articolo 13.
3. Per l'attività di accertamento del tributo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 162 e 163, della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
4. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
5. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 17

Sanzioni per omesso o tardivo versamento

1. Le violazioni al presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in aderenza ai criteri dettati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 2 ed al comma 3, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva.

Art. 18

Sanzioni per omessa o infedele comunicazione

1. Nell'ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00, per ogni comunicazione.
2. Ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. 267/2000, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 per le violazioni ai regolamenti comunali.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Contenzioso

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2012 e viene applicato nelle more del regolamento attuativo previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 /2011.
3. Nel caso venga emanato il regolamento attuativo suddetto verranno applicate le norme in esso contenute in caso di contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

COMUNE DI BRIATICO

(Provincia di Vibo Valentia)

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Il responsabile del servizio
f.to Dott. Vincenzo Passarelli

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

Dalla residenza comunale, li 15.5.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Daniela Lampasi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N° 224

*Si attesta che copia della delibera viene pubblicata ai sensi del c.1 art.124 d.lgs.267/2000, all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni a partire dal Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15.5.2012 al 30.5.2012

Li 15.5.2012

L'IMPIEGATO ADDETTO ALL'ALBO ON-LINE

F.to Pietro Paolo G.



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15.5.2012

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 15.5.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Daniela Lampasi

La presente copia è conforme all'originale.

Li 15.5.2012



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela LAMPASI

